

I diritti politici nella società digitale

di Laura Fabiano

SOMMARIO: 1. Polverizzazione identitaria e crisi della forma di Stato democratico rappresentativa. – 2. ICT, costruzione del consenso politico. – 3. ICT ed evoluzione dell'intermediazione partitica. – 4. Manipolazione digitale del consenso politico e giustizia costituzionale: la sentenza n. 32 del 2024 della Corte costituzionale rumena. – 5. Il regolamento Europeo 2024/900 in materia di *targeting* e trasparenza della pubblicità politica. – 6. Tecnologia e diritti politici: la sfida delle garanzie costituzionali nell'ecosistema digitale.

1. *Polverizzazione identitaria e crisi della forma di Stato democratico rappresentativa*

Alla fine del XX secolo, la caduta del Muro di Berlino e la crisi dell'impero sovietico hanno innescato un processo piuttosto rapido di omologazione di una parte del mondo all'economia capitalista ed al modello liberaldemocratico, in un contesto segnato dal tramonto (parziale) delle ideologie e dall'erosione delle culture comunitarie¹. Questo passaggio epocale ha alimentato teorie che annunciavano la “fine della storia”², le quali erano destinate tuttavia a rivelarsi, col tempo, profondamente fallaci³. Non era la prima volta che l'umanità si lasciava trasportare da un simile fervore illusorio: anche la transizione dal Settecento all'Ottocento era già stata percepita come un'epoca di profonde trasformazioni, così come lo stesso era accaduto nel passaggio dall'Ottocento al Novecento, segnato da un'attesa fiduciosa di progresso – espressa simbolicamente nell'Esposizione universale di

¹ Sull'errore occidentalocentrico in tale processo evolutivo cfr. L. LEANTE, *Il contagio occidentale e lo scontro delle civiltà*, in *il Mulino*, n. 1, 1998, 19 ss.

² F. FUKUYAMA, *La fine della storia e l'ultimo uomo*, Milano, Rizzoli, 1992.

³ Come noto, lo stesso Fukuyama ha, negli anni, rivisto parti importanti della propria tesi: cfr. F. FUKUYAMA, *Fiducia. Come le virtù sociali contribuiscono alla creazione della prosperità*, Milano, Rizzoli, 1996; F. FUKUYAMA, *L'uomo oltre l'uomo. Le conseguenze della rivoluzione biotecnologica*, Milano, Mondadori, 2002. Sul tema cfr. le riflessioni di A. SOMMA, *Comparazione giuridica, fine della storia, e spoliticizzazione del diritto*, in M. BRUTTI, A. SOMMA, *Diritto: Storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, Max Planck Institute for European Legal History, 2018, 509 ss. Cfr. inoltre P. LEMIEUX, *The End of History and The Last Man and Liberalism and Its Discontents*, reperibile all'url <https://www.cato.org/regulation/fall-2022/fukuyama-interesting-books-some-baggage>.

Parigi del 1889 – ben presto disillusa dal trauma collettivo della Prima guerra mondiale⁴.

Così come le esperienze pregresse, dunque, lo Stato democratico contemporaneo ha conosciuto, nello scorrere dei decenni, un'evoluzione intensa, tuttora in corso, che ne ha evidenziato alcuni profili di crisi, i quali risiedono nella trasformazione della società. Essa, mutando per via della globalizzazione dei mercati, dell'ampiezza e dalla complessità dei flussi migratori⁵, della polverizzazione delle identità sociali e dell'evoluzione tecnologica, sollecita, invero, nuove ed articolate risposte⁶.

Con la fine della guerra fredda, a ridosso dell'inizio del nuovo millennio, le tradizionali dicotomie politico ideologiche che avevano caratterizzato gli assetti statali occidentali dei primi decenni del Novecento, hanno ceduto progressivamente il posto a nuovi e plurimi *cleavages* identitari⁷ (le numerose aspirazioni territoriali e culturali, l'identità di genere, le multiformi istanze ambientaliste ecc), innescando una trasformazione del tessuto della rappresentanza politica che si è evidenziata nella crisi del sistema democratico rappresentativo mediato dai partiti tradizionali e nell'insufficienza dello Stato sociale. A tale circostanza si è aggiunta una certa difficoltà nella sostenibilità economica dello Stato sociale (collegata ad un'inevitabile forte pressione fiscale)⁸, la transnazionalità dei mercati

⁴ Sul punto cfr. l'Editoriale della Rivista il Mulino, n. 1, 2025, 3 ss.

⁵ Sul punto cfr. M. LIVI BACCI, *L'era della schizofrenia migratoria*, in *il Mulino*, n. 1, 2025, 29 ss.

⁶ Sulla crisi dello Stato democratico contemporaneo cfr. N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, Einaudi, Torino, 2010; L. BAZZICALUPO, (a cura di), *Crisi della democrazia*, Milano-Udine, Mimesis, 2014; C. BASSU, G.G. CARBONI (a cura di), *Rappresentanza e globalizzazione. Atti del convegno dell'Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo*, Sassari, Università degli Studi, 16 ottobre 2015, Torino, Giappichelli, 2016. Cfr. anche G. CAVAGGION, *La democrazia rappresentativa e le sfide della società multiculturale*, in *federalismi.it* (2 ottobre 2017); A. PANEBIANCO, *La crisi dell'occidente come forma culturale*, in *il Mulino*, n. 1, 2025, 10 ss. Sul medesimo tema, con riguardo più specificatamente alla crisi delle forme di governo fondate sugli istituti della democrazia rappresentativa si rinvia alle riflessioni di M. LUCIANI, *Governo (Forme di)*, in *Enciclopedia del Diritto – Annali*, vol. III, Milano, 2009 ed a P. PICIACCHIA, *La ricerca dell'incerta sintesi fra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa. Riflessioni a margine del Gran Débat National*, in *DPCE on line* n. 3, 3020, 3193 ss. spec. 3197-3198.

⁷ Y. MENY, *Istituzioni e Politica. Le democrazie: Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Italia e Repubblica Federale Tedesca*, Maggioli, 1995.

⁸ Cfr. N. URBINATI, *Che cosa intendiamo quando parliamo di crisi della democrazia?*, in *il Mulino*, n. 6, 2016, 982 ss.

dell'economia e del lavoro (e dunque la difficoltà nella tenuta delle politiche economiche e nelle scelte sociali riguardanti le politiche del lavoro e gli ammortizzatori sociali)⁹ e la complessità nella gestione di importanti e difficilmente governabili flussi migratori¹⁰.

La rottura dell'isomorfismo tra sistema dei partiti e sistema sociale, che fondava il successo della democrazia rappresentativa, si è tradotta nell'avvertita inadeguatezza dei partiti di massa a rappresentare le nuove multiformi identità di cui si compone la società contemporanea atomizzata¹¹. A ragione di ciò i partiti di massa, – pur nella loro diversa formulazione descritta negli anni cinquanta da Duverger come tripartizione fra “partito-dottrina” (inteso come raggruppamento di uomini accomunati da una stessa visione), partito-classe (come espressione e organizzazione di una classe sociale) e partito-organizzazione (che svolge una funzione di inquadramento, controllo e canalizzazione di elettori, iscritti, militanti)¹² – hanno ceduto progressivamente il posto, nel tempo, a nuove forme di intermediazione politica che si sono declinate tanto nei c.d. partiti pigliatutto¹³ quanto nei partiti elettorali¹⁴. Anche questi ultimi tuttavia hanno rivelato, nello scorrere del tempo, la fragilità intrinseca che li caratterizzava, collegata sia alla semplificazione valoriale necessaria all'aggregazione realizzata al di fuori della dimensione ideologica, sia alla progressiva degenerazione atomistica di quel processo, in sé assolutamente legittimo, di affermazione del diritto alla differenza come naturale evoluzione del principio di eguaglianza inteso in senso sostanziale¹⁵.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ cfr. M. LIVI BACCI, *L'era della schizofrenia migratoria*, cit.

¹¹ Sul tema, con particolare riguardo al caso italiano, cfr. B. CARAVITA, *I circuiti plurali delle decisioni nelle democrazie moderne*, in *federalismi.it*, numero speciale 1/2017. Cfr. anche M. BENTIVOGLI, *Che ne è della Partecipazione Politica?*, in *il Mulino*, n. 1, 2025, 108 ss.

¹² DUVERGER, M. (1951), *Les partis politiques*, Paris, Armand Colin: trad. it., *I partiti politici*, Milano, Edizioni di Comunità, 1961.

¹³ O. KIRCHHEIMER, *The Transformation of the Western European Party System*, in J. LA PALOMBARA, M. WEINER (a cura di), *Political Parties and Political Development*, Princeton, Princeton University Press, 1966, 177-200.

¹⁴ D.M. FARRELL, P. WEBB, *L'organizzazione dei partiti politici nelle campagne elettorali*, in A. MELLONE (a cura di), *Il circuito politico-mediale*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002, 29 ss. Cfr. anche P. IGNAZI, *Partito e democrazia. L'incerto percorso di legittimazione dei partiti*, Bologna, il Mulino, 2019.

¹⁵ Come efficacemente affermano Giorgio PINO e Alessandra SPENA nella loro introduzione al fascicolo di *Ragion Pratica* 2/2012 dedicato al tema “Diritti, Identità, plurali-

La polverizzazione identitaria e l'atomizzazione sociale hanno reso dunque difficile, se non impossibile, per i partiti, lo svolgimento di quella loro tradizionale funzione di interpreti delle esigenze della società che vorrebbero rappresentare¹⁶ e ciò ha comportato numerose conseguenze: da un lato si è alleggerito il bagaglio ideologico dell'associazionismo partitico e si è frenato, di conseguenza, quel processo di aggregazione sociale intorno ad obiettivi valoriali condivisi che favoriva la formazione e la forza dei partiti tradizionali; parallelamente, in concomitanza con l'evoluzione dei media e della tecnologia informatica e della comunicazione, il discorso politico ha teso, spesso, ad impoverirsi (in consonanza con le tendenze alla semplificazione ideologica già accennata), ed a personalizzarsi (oltre che, frequentemente, a spettacolarizzarsi) sulla scorta di una generale

smo”, «se il paradigma fondativo del diritto moderno è stato l'eguaglianza formale (nelle sue molteplici ramificazioni), e se il diritto contemporaneo aveva con difficoltà cercato di innestare sul modello originario la tutela dell'eguaglianza sostanziale, ora una nuova sfida si pone agli istituti politici e giuridici: quella del riconoscimento delle differenze», 330. Sul tema della legittimazione dei partiti politici si rinvia in generale a P. IGNAZI, *Partito e democrazia*, cit.

¹⁶ Sulla crisi dello stato democratico in relazione alla polverizzazione identitaria cfr. P. ROSANVALLON, *Sulla crisi della democrazia*, in *il Mulino*, n. 4, 2020, 692 ss. il quale afferma «Storicamente i partiti politici, in Europa occidentale in particolare, si sono definiti come soggetti in grado di rappresentare gruppi sociali e mondi sociali; che fossero legati a un'adesione religiosa – basti pensare al ruolo svolto dai partiti democratico-cristiani – o che fossero legati a dimensioni più professionali – basti pensare ai partiti operai o rappresentativi del mondo dei colletti bianchi, dei piccoli imprenditori o degli artigiani – i partiti politici hanno sempre avuto legami con mondi sociali costituiti... Questa società che si strutturava attorno a mondi sociali si è disgregata... Quando la società era composta da mondi sociali coerenti era sufficiente delegare per rappresentare tali mondi sociali che avevano una loro coerenza interna, un loro significato. Oggi ciò che è in causa è la leggibilità della società, cioè, essere in grado di raccontare la società. Siamo passati da un mondo nel quale erano all'opera processi di rappresentazione e di delega a uno nel quale ci si attendono processi di rappresentanza narrativa, cioè una rappresentanza in grado di rendere la società leggibile per chi la compone e che permette di rendere presente e visibile nel dibattito pubblico le realtà vissute nella società stessa, realtà che hanno un carattere non semplicemente statico, ma che riguardano le storie degli individui e le loro traiettorie. Tutto ciò produce identità collettive che sono contemporaneamente più frammentate e allo stesso tempo più storiche, più legate ad avvenimenti. Le società sono comunità di prova, comunità di avvenimenti e non semplicemente comunità di posizione. Questo è il primo elemento che caratterizza la cosiddetta crisi democratica», 692-693. Sul punto cfr. anche V. G. MESSINA, *Diritto liquido?: la governance come nuovo paradigma della politica e del diritto*, Milano, 2012.

tendenza contemporanea alla disintermediazione politica¹⁷, illudendo l'individuo di poter partecipare agli affari pubblici del proprio Paese senza la presenza necessaria di un apparato intermedio quale tipicamente per decenni è stato, appunto, il partito politico ed al di là degli strumenti di partecipazione più tipici della democrazia rappresentativa¹⁸.

La risposta alla crisi del modello democratico rappresentativo si è presentata come multiforme, muovendosi da proposte tecnocratiche – le quali in genere vengono predilette quando si fronteggiano situazioni di crisi prevalentemente economica (nell'illusione della coincidenza fra perseguimento del bene comune e dell'efficienza in sé¹⁹ e finendo peraltro per confondere la legittimità tecnica con il tecnicismo oracolare)–, a tentativi di sovvertimento in radice del modello rappresentativo (in quanto avvertito come non più idoneo a garantire l'espressione della volontà popolare). Ulteriore possibile approdo ipotizzato in risposta alla crisi della democrazia rappresentativa è stato, altresì, il perseguimento di modelli di “democrazia immediata”, esito di una sostanziale «rivolta contro i corpi intermedi» e l'emergere del «mito della politica istantanea»²⁰ la quale tuttavia, spesso, corre il rischio di degenerare in derive plebiscitarie e leaderiste²¹ ove «l'intento immediato non è quello di accertare che cosa il popolo

¹⁷ Sulla disintermediazione si rinvia a A. CHADWICK, *Disintermediation*, in M. BEVIR (ed.), *The Encyclopedia of Governance*, London, Sage, vol. I, 2007, 232. Per la dottrina italiana cfr. P. STRINGA, *Che cos'è la disintermediazione*, Roma, Carocci, 2017.

¹⁸ S. COLEMAN, *New Mediaton and Direct Representation: Reconceptualizing Representation in the Digital Age*, in *New Media & Society*, n. 7, 2005, 177-198; C. BIANCALANA, *Disintermediazione e nuove forme di mediazione. Verso una democrazia post-rappresentativa?*, Milano, Fondazione Feltrinelli, 2018; M. CUONO, *In principio era il mercato, poi venne la rete. Disintermediazione, spontaneità, legittimità*, in *Iride*, n. 75, 2015, 305-317; A. TURSI, *La rappresentanza politica nell'epoca delle reti digitali*, in D.G. BIANCHI, F. RANIOLO (cur.), *Limiti e sfide della rappresentanza politica*, Milano, FrancoAngeli, 2017; L. CASINI, *Il futuro dello Stato (digitale)*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, n. 2, 2024, 433 ss.; M. BASSINI, *Partiti, tecnologie e crisi della rappresentanza democratica. Brevi osservazioni introduttive*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, n. 3, 2015, 861-878.

¹⁹ Sul punto cfr. M. VOLPI, *Tecnocrazia e crisi della democrazia*, in M. VOLPI (a cura di), *Governi tecnici e tecnici al governo*, Torino, 2017, 1 ss. cfr. anche R. TARCHI, *Riflessioni in tema di forme di governo a partire dalla dottrina Mauro Volpi*, in *DPCE online*, n. 4, 2021, 4259 e ss., spec. 4262-4263.

²⁰ A. CAMPATI, *La «democrazia immediata»: prospettive a confronto*, in *Teoria politica*, Nuova serie Annali [Online], 10 | 2020, 297 ss. URL: <http://journals.openedition.org/tp/1352>, 298.

²¹ Cfr. sul punto M. CALISE, *La democrazia del leader*, Roma-Bari, Laterza, 2016. Acu-

preferisca per poi realizzarlo, bensì quello di capitalizzare la maggior quota possibile di consenso elettorale in vista delle prossime consultazioni popolari»; difatti, «la democrazia elettronica dei populistici non è “diretta” nel senso che fa decidere direttamente al popolo il da farsi, ma solo in quanto genera l’illusione di un rapporto disintermediato e personale tra il popolo e (il capo de)i suoi rappresentanti»²².

Tale ultima opzione (ed i rischi ad essa connessi) è certamente collegata alla citata imponente evoluzione tecnologica cui si assiste negli ultimi decenni, la quale ha profondamente pervaso di sé ogni ambito della vita umana, provocando dei cambiamenti profondi e irrinunciabili nella vita di ogni individuo. Tale sviluppo risulta ad oggi talmente significativo che le generazioni nate in questa nuova fase storica sono state definite (in collegamento a tale evoluzione) generazione 2.0²³ (o addirittura 4.0) ovvero nativi digitali²⁴.

Al pari di tutti i cambiamenti significativi nei modi di vivere e di fare le cose degli esseri umani, sotto numerosi profili, i cambiamenti tecnologici

tamente è stato posto in evidenza come «Nella versione più recente [della democrazia mediata digitale] sembrerebbe allora che gli unici protagonisti siano rimasti il capo e la folla, laddove il primo “è sempre più dotato di potere, l’altra sempre più ridotta a moltitudine votante, plaudente e persino acclamante, ma del tutto priva di influenza sul potere e sulle decisioni del capo”», A. CAMPATI, *La «democrazia immediata»*, cit. 308. Sottolinea inoltre Alfio Mastropaolo come le «forme di democrazia immediata rifuggano i filtri propri della rappresentanza e preferiscano l’investitura diretta del leader, fuori da ogni contenuto di programma, riducendo le elezioni [...] a un rituale d’acclamazione, che consacra il vincitore quale interprete esclusivo e autentico della volontà del popolo», A. MASTROPAOLO, *Antipolitica. All’origine della crisi italiana*, Napoli, L’Ancora, 2000, 30. T. CASADEI, *Il mito del «popolo della rete» e le realtà del capo. Nuove tecnologie e organizzazioni politiche nel contesto italiano*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 2, 2015, 886.

²² G. GOMETZ, *Populismo digitale e democrazia eterodiretta: il pericolo sta nel mezzo*, in *Ragion Pratica*, n. 1, 2019, 233 ss., spec. 238.

²³ Cfr. https://www.treccani.it/enciclopedia/generazione-2-0_%28altro%29/.

²⁴ L’espressione nativi digitali è stata coniata nel 2001 da Mark Prensky il quale la contrapponeva alla generazione degli immigrati digitali ovvero tutti coloro che, nati in epoche precedenti alla diffusione di determinate tecnologie, le hanno apprese in età adulta. Cfr. M. PRENSKY, *Digital Natives, Digital Immigrants*, in *On the Horizon*, 2001, vol. 9, n. 5, 1-6; si rinvia inoltre a ID., *Digital Natives, Digital Immigrants, part II. Do they really think differently?*, in *On the Horizon*, 2001, vol. 9, n. 6, 1-6; ID., *Listen to the Natives*, in *Educational Leadership*, vol. 63, n. 4, 2005, 8-13. Cfr. per la dottrina italiana anche M. MARTONI, *Datificazione dei nativi digitali, Una prima ricognizione e alcune brevi note sull’educazione alla cittadinanza digitale*, in *federalismi.it*, n. 1, 2020.

cui l'esperienza antropica è ad oggi esposta rappresentano delle immense risorse per l'evoluzione complessiva delle società, oltre che per gli individui singolarmente intesi; nondimeno, l'evoluzione informatico-digitale pone di per sé anche delle nuove ardue sfide in termini di regolazione dei rapporti e di garanzie dei diritti e delle libertà²⁵.

Ciò accade anche in tema di partecipazione politica individuale e collettiva, ove la sempre più pervasiva tecnologia informatico-digitale ed i suoi innumerevoli risvolti e possibili applicazioni rappresentano, contemporaneamente, una ragione alla base dello stato di difficoltà della democrazia rappresentativa ma anche una fra le opportunità considerate più rilevanti ai fini di una possibile evoluzione di tale crisi.

Il presente contributo intende, dunque, analizzare il rapporto fra l'evoluzione tecnologica digitale contemporanea ed i processi di elaborazione dell'opinione politica individuale e collettiva.

Ciò al fine di valutare se, dinanzi ai cambiamenti causati dalla detta evoluzione tecnologica nell'ambito dei processi di partecipazione politica, sia necessario ripensare i parametri costituzionali posti a tutela dei diritti fondamentali collegati alla tutela della correttezza dei processi democratici.

2. ICT e costruzione del consenso politico

Il profondo legame sussistente fra le tecnologie della comunicazione e la costruzione del consenso politico non rappresenta certamente un

²⁵ Sul punto la bibliografia è oramai sterminata e, dunque, ci si limita solo ad alcuni fondamentali riferimenti: S. RODOTÀ, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Roma, 1997; V. ZENO-ZENCOVICH, *Informatica ed evoluzione del diritto*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, n. 1, 2003; M. BASSINI, *Internet e libertà di espressione*, Canterano (RM), 2019; P. COSTANZO, *Il fattore tecnologico e le sue conseguenze*, in *Rassegna parlamentare*, n. 4, 2012, 811 ss.; T.E. FROSINI, *Tecnologie e libertà costituzionali*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, n. 3, 2003, 487 ss.; T.E. FROSINI, O. POLLICINO, E. APA, M. BASSINI (a cura di), *Diritti e libertà in Internet*, Firenze, 2017; M. OLIVETTI, *Diritti fondamentali e nuove tecnologie. Una mappa del dibattito italiano*, in *Revista Estudos Institucionais*, vol. 6, n. 2, 395-430, maio/ago, 2020. Sul tema dell'impatto dell'evoluzione tecnologica informatica sul diritto pubblico e sulla tenuta delle garanzie costituzionali si rinvia, inoltre, in generale, ai numerosi interessanti contributi presenti nel vol. 1 del *Liber Amicorum* per Pasquale Costanzo dedicato a *Costituzionalismo, Reti e Intelligenza Artificiale*, in *ConsultaOnLine*, 2020.

dato recente²⁶. Le più significative vicende trasformative della convivenza politica umana sono state difatti caratterizzate spessissimo dall'uso (e abuso) delle tecnologie della comunicazione proprie di ogni epoca: la stampa nel periodo rivoluzionario francese²⁷ e americano²⁸, la radio ed il cinema nei primi anni del Novecento (tanto nelle esperienze di democrazia liberale²⁹ quanto nelle esperienze autoritarie³⁰), la televisione nel secondo dopoguerra³¹. Si è conseguentemente assistito, frequentemente, ad un processo di adattamento del discorso politico alla sintassi mediatica di volta in volta prevalente³².

La tecnologia contemporanea, dunque, come le innovazioni del passato, ha profondamente contribuito all'evoluzione della comunicazione politica ed ha giocato un significativo ruolo nell'accennato processo di crisi dei partiti e della democrazia rappresentativa divenendone contemporaneamente ragione, ma anche possibile risposta³³.

²⁶ cfr. A. MATTELART, *Storia dell'utopia planetaria. Dalla città profetica alla società globale*, Torino, Einaudi, 2003.

²⁷ Sul tema cfr. M. FAJN, *The Circulation of the French Press during the French Revolution: The Case of R. F. Lebois' L'Ami du peuple and the Royalist Gazette française*, in *The English Historical Review*, vol. 87, n. 342, 1972, 100 ss.

²⁸ Si pensi alle lettere pubblicate dai federalisti sui principali giornali americani all'epoca dell'adozione della Costituzione federale e raccolti successivamente nei *federalist papers*.

²⁹ Si pensi ai c.d. discorsi al caminetto di F.D. Roosevelt su cui cfr. L.W. LEVINE, C.R. Levine, *The Fireside Conversations: America Responds to FDR During the Great Depression*, University of California Press, 2010.

³⁰ Si pensi all'utilizzo del cinema a fini propagandistici. Sul tema, nel caso italiano, cfr. M. ARGENTIERI, *L'occhio del regime. Informazione e propaganda nel cinema del fascismo*, Firenze, Vallecchi, 1979. Su tale tematica più in generale cfr. E. S.S. HERMAN, N. CHOMSKY, *La fabbrica del consenso*, Il Saggiatore, 2023.

³¹ Cfr. F. ANIANA, *Potere politico e mass media*, Carocci, Roma, 2012.

³² Non è dunque una sorpresa constatare come all'emersione di nuove opportunità offerte dalle tecnologie della comunicazione corrisponde una parallela evoluzione nelle forme della intermediazione politica così come è agevole verificare come spesso i politici carismatici (soprattutto quando non caratterizzati dalla levatura dello statista) sono efficaci comunicatori. cfr. G. MAZZOLENI, *La comunicazione politica*, Bologna, il Mulino, 2012 il quale, con riguardo alle campagne elettorali recenti afferma che «Le campagne elettorali sono così sempre più diventate *media campaigns*, campagne mediatizzate: la comunicazione, la propaganda, la pubblicità, insomma la sollecitazione del consenso avviene oggi soprattutto attraverso i canali e i linguaggi dei media», 137; cfr. anche M. CASTELLS, *Comunicazione e potere*, Milano, Bocconi, 2009.

³³ Cfr. B. CARAVITA, *Il consenso ai tempi dei social*, in *federalismi.it*, n. 13, 2018; Id.,

Il modo di concepire le opportunità offerte dalle nuove tecnologie si è evoluto nel corso dei decenni in consonanza con l'acquisizione progressiva di una sempre maggiore consapevolezza dei rischi prodotti da un uso sconsiderato (e non adeguatamente normato) delle medesime opportunità tecnologiche. È a ragione di ciò che si evidenzia come, in una prima fase della loro affermazione, i media collegati alla tecnologia della rete Internet hanno generato significative aspettative circa la loro capacità di migliorare la qualità democratica mondiale e le possibilità di espressione del pensiero individuale; nondimeno, in un momento successivo si è posta con maggiore urgenza la necessità di prevedere norme a tutela dei diritti individuali *on line* non solo in senso liberale/liberista, ma anche a garanzie della difesa della dignità umana e della tutela dei diritti fondamentali in senso pieno.

In una prima più risalente fase di affermazione delle tecnologie digitali era difatti diffusa l'opinione per cui, veicolata da tali tecnologie, l'informazione e la libera circolazione delle idee sarebbe stata facilitata determinando una sfera pubblica più vitale, aperta ed inclusiva e caratterizzata da un dibattito pubblico più ampio e pluralista. Si riteneva invero che Internet sarebbe stata un'occasione di espressione per le opposizioni democratiche e progressiste e per la società civile marginalizzata dai media *mainstream* e dalle agende politico-istituzionali³⁴. Ancora nel 2009 e 2010, proteste come quelle in Iran ed Egitto furono definite dalla stampa «Twitter Revolution» per il ruolo fondamentale della piattaforma nel coordinamento degli attivisti ed Hillary Clinton, allora segretario di Stato,

Social Network, formazione del consenso, istituzioni politiche: quale regolamentazione possibile?, in *federalismi.it*, n. 2, 2019; ID. *Davanti ad un mondo che cambia chi è più pericoloso tra Trump e Zuckembreg? Alla ricerca di una risposta che penetri nei meccanismi che governano la nostra vita in rete*, in *federalismi.it*, n. 1, 2021. Cfr. inoltre M. CUNIBERTI, *Tecnologie digitali e libertà politiche*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, n. 2, 2015; M. SORICE, *I Media e la Democrazia*, Carocci, Roma, 2014.

³⁴ Ancora nel 2010 Larry Diamond, professore di sociologia di Stanford, in un articolo intitolato *Liberation Technology*, (in *Journal of Democracy*, vol. 21, n. 3 e consultabile all'url <https://www.journalofdemocracy.org/articles/liberation-technology/>) sosteneva con energia le virtù socializzanti del web (anche in termini politici). Tale approccio inizialmente confermato nell'importante ruolo giocato dalla rete internet nelle c.d. primavere arabe (su cui *Il ruolo dei Social Network nelle Rivolte Arabe*, in *Osservatorio di Politica internazionale*, n. 40, settembre 2011) ha subito un'importante inversione di tendenza dopo quanto accaduto in occasione della prima campagna politica per le elezioni presidenziali di Donald Trump e la campagna referendaria britannica sulla Brexit. Sul tema in generale si rinvia G. GOMETZ, *Democrazia elettronica. Teoria e tecniche*, Pisa, 2017.

in un suo discorso del 2010 al Newseum, enfatizzò il potenziale democratico di Internet nel redistribuire l'informazione e amplificare le voci marginalizzate³⁵.

Tuttavia, nel corso del tempo, deludendo le attese iniziali, si sono progressivamente evidenziati alcuni elementi tecnici e sociologici connessi alle tecnologie informatico digitali (la profilazione degli utenti, il *microtargeting*, l'organizzazione e la selezione algoritmica dei dati ecc.) a fronte dei quali è risultato evidente che le stesse, a ben vedere, più che potenziare la partecipazione e le possibilità di espressione, spesso contribuiscono a condizionare profondamente le scelte comunicative sia in termini di manifestazione dell'opinione sia di accesso all'informazione alterando, dunque, attraverso la dimensione tecnica del mezzo, i contenuti del processo comunicativo sia in entrata sia in uscita³⁶. Si è evidenziata inoltre, con lo scorrere del tempo, la consapevolezza progressiva per la quale l'*agorà* digitale non può in effetti essere considerata semplicisticamente un contesto libero ove può trovare spazio un costituzionalismo spontaneo³⁷, avulso dalle pretese regolative dei poteri pubblici, perché tale ricostruzione non tiene conto «dell'ingresso del potere economico nel cyberspazio, che quelle libertà ha finito per cannibalizzare e soprattutto plasmare secondo i propri fini»³⁸.

Le tecnologie informatiche della comunicazione presentano delle evidenti differenze con i media tradizionali in primo luogo con riguardo al c.d. “modello comunicativo” giacché i media precedenti (tanto la stampa quanto radio e televisione) erano improntati ad un modello c.d. “*one to many*” ed erano orientati ad una comunicazione unidirezionale (ove è ben distinto il ruolo di coloro che esprimono il messaggio e di coloro che lo ricevono); diversamente, le ICT sono strumenti di comunicazione c.d. “*many to many*” e si caratterizzano per il fatto che tutti gli utenti che li

³⁵ Cfr. G. BOCCIA ARTIERI, *La metamorfosi dei Media digitali*, in *il Mulino*, n. 1, 2025, 175 ss.

³⁶ C. R. SUNSTEIN, *#Republic. La democrazia nell'epoca dei social media*, Bologna, il Mulino, 2017; ID., *Republic.com. Cittadini informati o consumatori di informazioni?*, Bologna, 2003. Sul rapporto fra informazione e formazione del consenso in ambito politico cfr. A. PAPA, “*Democrazia della comunicazione*” e *formazione dell'opinione pubblica*, in *federalismi.it*, n. 1, 2017, 9 ss.

³⁷ Su cui criticamente P. CIARLO, *Contro l'idea di Costituzione spontanea*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1, 2002, 101 ss.

³⁸ M. BETZU, *I baroni del digitale*, Napoli, 2022, 22.

utilizzano sono allo stesso tempo produttori e riceventi dell'informazione³⁹. Questo, tuttavia, non rende gli stessi utenti padroni della medesima informazione (come invece illusoriamente spesso gli stessi internauti credono) in quanto i media digitali hanno conservato per sé, in modi meno evidenti rispetto al passato (ma non meno penetranti), la fondamentale funzione di essere selezionatori degli argomenti più importanti (la c.d. *agenda setting*)⁴⁰. Ciò avviene, diversamente all'era pre-digitale, secondo un fenomeno definito di "neo-intermediazione" (ovvero in forme automatizzate) tramite processi algoritmici che non sono neutrali⁴¹ e se è vero che la mancata neutralità dei mezzi di comunicazione era fenomeno che accadeva anche all'epoca dei media tradizionali, tuttavia, rispetto a questi ultimi, i processi di selezione dell'informazione contemporanei risultano maggiormente "opachi"⁴².

Le odierne ICT evidenziano, dunque, al medesimo tempo, capacità predittive e manipolative: predittive, in quanto gli algoritmi, grazie al trattamento di una gran massa di dati (*Big Data*) sono capaci di rivelare relazioni (*correlation insights*) tra scelte, comportamenti, gusti, azioni e sulla base di tali informazioni sono in grado di costruire, dei modelli di comportamento individuali e collettivi; manipolativi, perché la profilazione algoritmica contribuisce a selezionare i contenuti determinanti per la formazione dell'opinione pubblica. L'algoritmo definisce gli utenti a partire dai dati che li riguarda – e che essi stessi consapevolmente o inconsapevolmente forniscono – (*profiling*) ed offre loro informazioni selezionate (*targeting*)⁴³. Piuttosto che promuovere un dialogo orizzontale, in una sorta di

³⁹ M. AINIS, *Democrazia digitale*, in *Rassegna parlamentare*, n. 2, 2013. Cfr. anche L. CORCHIA, *La democrazia nell'era di Internet: per una politica dell'intelligenza collettiva*, con un saggio inedito di P. Lévy, Firenze, 2011, 173 ss.; S. RODOTÀ, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Roma-Bari, 2004.

⁴⁰ Su tale distorsione cognitiva cfr. G. ORIGGI, *La democrazia può sopravvivere a Facebook? Egalitarismo epistemico, vulnerabilità cognitiva e nuove tecnologie*, in *Ragion pratica*, n. 51, 2018, 445 ss.

⁴¹ GIACOMINI, G., *Verso la neointermediazione. Il potere delle grandi piattaforme digitali e la sfera pubblica*, in *Iride*, n. 3, 2018, 457-468.

⁴² G. GIACOMINI, *Potere digitale. Come Internet sta cambiando la sfera pubblica e la democrazia*, prefazione di Michele Sorice, Milano, 2018; C. CEPERNICH, *Le campagne elettorali al tempo della networked politics*, Roma-Bari, 2017; G. GORI, *Social media ed elezioni. I limiti del diritto e il rischio di una modulated democracy*, in *Informatica e diritto*, n. 1-2, 2017, 203 ss.

⁴³ A. PERRINI, *Microtargeting: cos'è e quali sono gli impatti per la protezione dei dati personali*, consultabile all'url: <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/microtargeting/>

“*big conversation*”, modello di un’unica ed estesa conversazione globale che abbraccia tutti gli utenti interconnessi si sono dunque progressivamente affermate le “*small conversations*”, una molteplicità di conversazioni svolte all’interno di micro-spazi discorsivi dove gli utenti costruiscono sempre di più le loro sfere pubbliche personali⁴⁴. Ciò conduce al paradosso per il quale, in un contesto come quello della rete *web*, ove circolano continuamente milioni di dati e di informazioni, i singoli individui vengono sostanzialmente chiusi in una bolla informativa realizzata dal filtro algoritmico (*filter bubble*⁴⁵). Si tratta di una “esposizione selettiva” per la quale, privati di fatto della possibilità di un’informazione libera e completa⁴⁶ gli individui tendono ad estremizzare le proprie opinioni con un generale effetto polarizzante⁴⁷ che riguarda l’intera collettività⁴⁸. In questo contesto il

ting-cose-e-quali-sono-gli-impatti-per-la-protezione-dei-dati-personali/ (23 marzo 2020).

⁴⁴ Cfr. G. BOCCIA ARTIERI, *La metamorfosi dei Media digitali*, in *il Mulino*, n. 1, 2025, 175 ss.

⁴⁵ E. PARISER, *Il filtro. Quello che Internet ci nasconde*, Milano, 2012; Cfr. sul tema E. LONGO, *Dai big data alle “bolle filtro”: nuovi rischi per i sistemi democratici*, in *Percorsi costituzionali*, n. 1, 2019, 29-44; M. BIANCA, *La filter bubble e il problema dell’identità digitale*, in *MediaLaws – Rivista di diritto dei media*, n. 2, 2019, 39 ss.

⁴⁶ Afferma efficacemente SUNSTEIN a tal proposito che «se alle persone viene negato l’accesso a pareri contrastanti su argomenti di interesse pubblico e se, da parte loro, c’è come risultato una mancanza di interesse per questi punti di vista, si verifica una mancanza di libertà, qualunque sia la natura delle loro preferenze e scelte», *Republic.com. Cittadini informati o consumatori di informazioni?*, cit., 126.

⁴⁷ L’Agcom, in uno studio pubblicato a novembre 2018 (Agcom, *Rapporto Tecnico. Le strategie di disinformazione online e la filiera dei contenuti fake*, 9 novembre 2018. Il documento è disponibile a seguente link: <https://www.agcom.it/documents/10179/12791484/Documento+generico+09-11-2018+1541763433144/e561edf2-a138-443e-9937-303f-68d92cc3?version=1.0>.) ha rilevato come sussista un rapporto direttamente proporzionale fra la polarizzazione ideologica degli utenti dei *social network* e l’intensità e la frequenza delle loro attività in rete. Accade dunque che gli individui più schierati dal punto di vista ideologico ricorrono ad Internet come mezzo di comunicazione per informarsi sulle scelte politico-elettorali assai più ampiamente rispetto alle persone con scarso livello di polarizzazione ideologica. Sul punto cfr. M.R. ALLEGRI, *Oltre la Par Condicio, comunicazione politico elettorale nei social media, fra diritto e autodisciplina*, Milano, 2020; G. ORIGGI, *La democrazia può sopravvivere a Facebook?*, cit. il quale efficacemente definisce tale condizione “vulnerabilità cognitiva”, 447; O. GRANDINETTI, *La par condicio al tempo dei social, tra problemi “vecchi” e “nuovi” ma, per ora, tutti attuali*, in *MediaLaws – Rivista di diritto dei media*, n. 3, 2019, 92 ss.

⁴⁸ Cfr. sul tema E. LONGO, *Dai big data alle “bolle filtro”: nuovi rischi per i sistemi democratici*, cit.

ruolo svolto dalle grandi aziende tecnologiche è dirimente in quanto esse «dietro l'apparente gratuità dei propri servizi, richiedono all'utente, quale contropartita [...] la cessione (in varia misura e a vario titolo) di dati di eterogenea natura (riguardanti sia la sfera personale sia, più in generale, inclinazioni, gusti e preferenze)»⁴⁹ al fine tanto di potenziare la loro capacità pubblicitaria sul mercato quanto per rivendere questi dati a soggetti terzi⁵⁰.

Il dibattito dottrinale (e nell'opinione pubblica) sul tema si è vivacizzato a partire dal 2016: le interferenze private ed il potenziale distorsivo tipico delle campagne politiche digitali si è difatti reso evidente, in quell'anno, in occasione della prima campagna elettorale di Donald Trump per la corsa alla presidenza degli Stati Uniti D'America ed alla campagna referendaria sulla *Brexit* nel 2016⁵¹. Il tema è successivamente esploso nel 2018, con il noto scandalo *Cambridge Analytica*, in relazione al quale si è evidenziato come, attraverso l'analisi dei dati disponibili sulla rete, un'azienda privata è in grado di interferire incisivamente in una campagna elettorale alterandone la democraticità⁵².

L'erompere della pandemia mondiale da Covid 19 ha costituito, pochi anni più tardi, un'ulteriore vicenda storica a fronte della quale si è reso evidente il potenziale pervasivo immenso delle tecnologie digitali nella vita quotidiana di chiunque e ha posto all'ordine del giorno, come priorità assoluta, la necessità di regolare numerosissimi fenomeni connessi alla rete Internet e risolvere sia tecnologicamente, ma

⁴⁹ B. RABAI, *I Big Data nell'ecosistema digitale: tra libertà economiche e tutela dei diritti fondamentali*, in *Amministrare*, n. 3, 2017, 407.

⁵⁰ Afferma sul punto G. GOMETZ: «Google, Facebook e Amazon in prima fila, che possono davvero interferire nei flussi delle comunicazioni veicolati dalle loro piattaforme, eventualmente decidendo in modo opaco e occulto quali idee/utenti debbano avere maggior visibilità e quali invece debbano essere silenziati o sottoesposti. Possono oggi facilmente ipotizzarsi scenari in cui gli utenti del web ritengono di partecipare al discorso pubblico in posizione di parità, quando invece i loro contributi vengono ordinati e propagati secondo parametri di rilevanza, conformità o adeguatezza a vari standard segretamente definiti dagli amministratori», *Populismo digitale e democrazia eterodiretta: il pericolo sta nel mezzo*, in *Ragion Pratica*, n.1, 2019, 233 ss., spec. 236.

⁵¹ Cfr. P. NORRIS, R. INGLEHART, *Cultural Backlash, Trump, Brexit and Authoritarian Populism*, Cambridge, 2019.

⁵² Sul tema E. ASSANTE, *Cosa ci può insegnare il caso Cambridge Analytica*, in *federalismi.it*, Editoriale, 25 aprile 2018. D. MESSINA, *Il Regolamento (EU) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali alla luce della vicenda "Cambridge Analytica"*, in *federalismi.it*, n. 20, 2018.

anche giuridicamente, problematiche da tempo note divenute oramai ineludibili.

Infine, un altro momento emblematico si è verificato il 6 gennaio 2021 con l'assalto a Capitol Hill dopo la fine della prima presidenza Trump; in quella occasione diversi militanti repubblicani hanno assaltato il Congresso, in parte coordinandosi attraverso piattaforme digitali. Tale circostanza ha reso evidente come gli stessi *social media* che avevano precedentemente alimentato i movimenti democratici erano diventati altresì spazi di polarizzazione, disinformazione e radicalizzazione. La successiva decisione adottata dalle dette piattaforme di cancellare gli *account* di Donald Trump, accusato di alimentare attraverso di esse il discorso d'odio e di incitare alla violenza e la ancora susseguente acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk nel 2022 e la sua trasformazione in X (con la riammissione di Trump e il sostegno di Musk alle sue campagne politiche) ha infine riaperto il dibattito sul ruolo delle piattaforme nel discorso pubblico⁵³.

A fronte degli scandali politici citati e delle problematiche sorte in relazione ad un mondo connesso prevalentemente *on line* (più che in presenza) a causa della pandemia si è reso del tutto evidente l'insufficienza dell'approccio tendenzialmente liberista prescelto per orientare la regolazione dei fenomeni di espressione e costruzione del consenso (anche politico) *on line* che ha caratterizzato per diversi anni le scelte normative e giurisprudenziali nel contesto europeo e americano. Si è dunque assistito ad un'evoluzione in termini di spinta ad una maggiore regolazione di alcuni fenomeni e di più significativa responsabilizzazione degli attori privati che in ambito digitale svolgono funzioni e ruoli talmente importanti da essere qualificati come veri e propri poteri⁵⁴ in quello che si usa oramai chiamare, forse ancora arditamente⁵⁵, il costituzionalismo digitale⁵⁶.

⁵³ Sul punto cfr. nuovamente G. BOCCIA ARTIERI, *La metamorfosi dei Media digitali*, in *il Mulino*, n. 1, 2025, 175 ss.

⁵⁴ M. BETZU, *Poteri pubblici e privati nel mondo digitale*, in *La Rivista del Gruppo di Pisa*, n. 2, 2021, 166 ss.; A. VENANZONI, *Neofeudalesimo digitale: Internet e l'emersione degli Stati privati*, in *MediaLaws – Rivista di diritto dei media*, n. 3, 2020, 178 ss.

⁵⁵ Critico rispetto a tale espressione che considera equivoca e atecnica è G.E. VIGEVANI, *Piattaforme digitali private, potere pubblico e libertà di espressione*, in *Diritto Costituzionale*, n. 1, 2023, 41 ss.

⁵⁶ A. VENANZONI, *Cyber-costituzionalismo: la società digitale tra silicolonizzazione, capitalismo*

3. *ICT ed evoluzione dell'intermediazione partitica*

La crisi dello Stato democratico rappresentativo e dei partiti politici tradizionali sommata all'impatto degli ICT sulla costruzione e sull'espressione del consenso politico ha determinato, come conseguenza, una recente inevitabile⁵⁷ trasformazione degli stessi partiti con riguardo al loro modo di strutturarsi ed in relazione al loro stile di comunicazione con la base elettorale⁵⁸.

Per lungo tempo è stato efficacemente evidenziato⁵⁹ come fosse rilevabile una significativa differenziazione fra l'evoluzione che ha visto come protagonisti i partiti *mainstream* e l'emersione dei partiti "nativi digitali"⁶⁰. Tale distinzione risiede nel diverso approccio strumentale che i partiti tradizionali e i partiti digitali hanno dimostrato di avere con le tecnologie della comunicazione contemporanee. Alla diffusa domanda di partecipazione, innovazione, rottura proveniente da significativi segmenti di elettori, i partiti tradizionali hanno risposto perlopiù attraverso "riforme simboliche" «o innovazioni periferiche che non hanno modificato tuttavia, in senso sostanziale gli equilibri di potere precedenti interni agli stessi partiti ed hanno in effetti contribu[ito] scarsamente a riconnettere

delle piattaforme e reazioni costituzionali, in *Rivista italiana di Informatica e Diritto*, n. 1, 2020, 5 ss.; T.E. FROSINI, *Il Costituzionalismo nell'età tecnologica*, in *Diritto dell'Informatica*, 2020, 465 ss.

⁵⁷ Efficacemente è stato affermato che «[La] modernizzazione della comunicazione offre ai protagonisti della politica numerose opportunità ma, al tempo stesso, essa li vincola rendendoli schiavi, o quanto meno prigionieri, della logica dei media», G. SANI (a cura di), *Mass media ed elezioni*, Bologna, Il Mulino, 2001, 13.

⁵⁸ Scrive Luca Mori che il problema urgente della pratica democratica «non consiste nell'ipotizzare l'eliminazione delle mediazioni politiche [...] bensì proprio nel reiventare le mediazioni politiche riaffermandone la priorità», L. MORI, *La democrazia tra limiti delle mediazioni tradizionali e politica «onlife»*, *Iride*, n. 2, 2015, 347-359, spec. p. 353. Cfr. anche C. VACCARI, L. MOSCA (a cura di), *Nuovi Media, nuova politica?*, Milano, Franco Angeli, 2011.

⁵⁹ F. RANIOLO, V. TARDITI, *La rivoluzione digitale e le trasformazioni organizzative dei partiti*, cit.

⁶⁰ Definiti variamente partiti virtuali (A. RÖMMEL, *Political Parties, Party Communication and New Information and Communication Technologies*, in *Party Politics*, n. 9(1), 2003, 7-20), *cyber parties* (H. MARGETTS, *The Cyber Party*, in R. KATZ, W. CROTTY (a cura di), *Handbook of Party Politics*, London, Sage, 2006, 528-535), partiti digitali (P. GERBAUDO, *I partiti digitali. L'organizzazione politica nell'era delle piattaforme*, Bologna, Il Mulino, 2020) o cybercratici (M. CALISE, F. MUSELLA, *Il principe digitale*, Roma-Bari, Laterza, 2019).

cittadini, politica e istituzioni»⁶¹ senza tuttavia cambiare il tipico approccio tendenzialmente *top down* dei partiti tradizionali⁶². Diversamente, i partiti digitali «hanno introdotto innovazioni radicali in grado di plasmare i loro modelli organizzativi e le loro stesse relazioni con l'ambiente circostante e i cittadini» ed hanno utilizzato il web come «mezzo per superare il gap rispetto ai partiti già consolidati e attivi, permettendo di svolgere funzioni politiche fondamentali, come quella dell'aggregazione, della mobilitazione o dell'organizzazione della partecipazione»⁶³.

In tempi più recenti, tuttavia, sembra si stia assistendo ad un progressivo adattamento della logica comunicativa dei partiti *mainstream* alla dimensione mediatica e ad una loro conseguente progressiva trasformazione in forma “liquida”⁶⁴. Tale evoluzione ha contribuito ad accentuare la tendenza (già affermata da alcuni decenni e collegata all'intenso uso dello strumento televisivo nelle campagne elettorali)⁶⁵ alla personalizzazione della competizione politica e all'appiattimento del partito sul leader carismatico che in quel momento gode dell'attenzione del “pubblico” in

⁶¹ F. RANIOLO, V. TARDITI, *La rivoluzione digitale e le trasformazioni organizzative dei partiti*, cit., 264 ss.

⁶² Sul punto più diffusamente cfr. G. GIANANTE, *La comunicazione politica online. Come usare il web per costruire consenso e stimolare la partecipazione*, Roma, Carocci, 2014; M. CAVALLO, M. SPADONI, *I social network. Come Internet cambia la comunicazione*, Milano, FrancoAngeli, 2010; S. BENTIVEGNA, *La politica in 140 caratteri. Twitter e spazio pubblico*, Milano, FrancoAngeli, 2014; M. R. ALLEGRI, *Oltre la Par Condicio, comunicazione politico elettorale nei social media*, cit.

⁶³ F. RANIOLO, V. TARDITI, *La rivoluzione digitale e le trasformazioni organizzative dei partiti*, cit.

⁶⁴ Sul punto cfr. F. SCUTO, *Democrazia rappresentativa e partiti politici: la rilevanza dell'organizzazione interna ed il suo impatto sulla rappresentanza politica*, in *federalismi.it*, n. 1, 2017, 15, evidenzia il cambio di passo nella strutturazione delle famiglie partitiche nel senso che «Il sistema politico si è indirizzato, dopo il crollo dei partiti tradizionali, verso la creazione di formazioni politiche meno organizzate, più “leggere” ed orientate ad esprimere leadership molto forti». Cfr. inoltre Z. BAUMAN, *Liquid Modernity*, Cambridge-Malden, 2000 (tr. it. *Modernità liquida*, Roma-Bari, 2002).

⁶⁵ D. CAMPUS, *Mediatization and Personalization of Politics in Italy and France. The Cases of Berlusconi and Sarkozy*, in *The International Journal of Press and Politics*, vol. 15, n. 2, 2010, 219-235. Cfr. anche A. CIAGLIA, G. MAZZOLENI, M. MAZZONI, S. SPLENDRE, *Politica e partiti «pop»*. *Come i media di intrattenimento confezionano la comunicazione politica*, in *Comunicazione politica*, n.1, 2014, 80. Al riguardo, si veda anche F. VENTURINO, *Italy: From Partitocracy to Personal Parties*, in AA.VV., *Political Leadership, Parties and Citizens. The Personalization of Leadership*, London-New York, Routledge, 2010, 172 ss.

quanto è capace di meglio sfruttare le potenzialità degli strumenti mediatici⁶⁶; con ciò, tuttavia, rischiando spesso di degenerare in derive dal sapore populista⁶⁷.

Un'attività particolarmente critica realizzata dai partiti digitali (e accarezzata, a volte, anche dai successivi partiti digitalizzati) ha riguardato il ricorso a canali informali di partecipazione democratica digitale utilizzati per rivestire di legittimità democratica le decisioni assunte dal partito in un contesto, tuttavia, di scarse garanzie di trasparenza. Ci si riferisce ad esempio nel contesto sistema Rousseau del Movimento 5 Stelle⁶⁸ ovvero, nell'esperienza tedesca del *Piratenpartei* alla piattaforma *LiquidFeedback* la quale, nondimeno, proprio per via dell'asserita impossibilità di garantire simultaneamente la segretezza delle votazioni e la verificabilità dei risultati da parte degli utenti (il cosiddetto "*Wahlcomputerproblem*"), venne infine utilizzata solo come strumento di sondaggio politico tra gli iscritti e supporto alla redazione dell'agenda da presentare all'assemblea "fisica" del partito⁶⁹.

Fra i principali rischi collegati al ricorso a strumenti del genere, – oltre alle numerose questioni collegate alle più elementari garanzie di tutela dell'autenticità, della personalità, della libertà, dell'uguaglianza e della

⁶⁶ A. CAMPATI, *La «democrazia immediata»: prospettive a confronto*, cit. L'A. pone in evidenza come L'evoluzione dei partiti politici in forma "liquida" e l'uso massiccio di Internet «ha trasformato il pubblico nell'unico attore politico esistente al di fuori delle istituzioni» finendo per facilitare diversi fenomeni di «rappresentanza diretta da parte del leader in relazione costante e non mediata con il popolo» sfociando spesso in derive populiste (308).

⁶⁷ T. Casadei, *Il mito del «popolo della rete» e le realtà del capo. Nuove tecnologie e organizzazioni politiche nel contesto italiano*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2015, n. 2, 886

⁶⁸ Su cui cfr. E. BIALE, V. OTTONELLI, *Un partito collage, né liquido né plebiscitario*, in *il Mulino*, n. 5, 2019, 760 ss. Il saggio approfondisce il tema dell'uso della piattaforma Rousseau sostenendo che tale strumento conduca all'implementazione di un metodo poco democratico, nonostante le apparenze, che finisce, altresì, per non consentire al Movimento 5 stelle di svolgere la sua funzione partitica di intermediazione nel dibattito politico.

⁶⁹ J. BEHRENS, J. KISTNER, A. NITSCHKE, B. SWIERCZEK, *The Principles of LiquidFeedback*, Berlin, Interaktive Demokratie, Berlino 2014 il testo è reperibile all'url: https://liquidfeedback.com/pub/The_Principles_of_LiquidFeedback_1st_edition_online_version.pdf ; cfr. inoltre G. GOMETZ, *Sulla "democrazia liquida". La segretezza del voto tra autonomia politica e bene comune*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 30, 2014. Cfr. anche A. DE PRETIS, J. WOELK, *La bisbetica domata, ovvero il successo limitato dei partiti anti-partiti in Germania*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, n. 3 2015, 833 ss. spec. 844 ss.

segretezza delle preferenze elettronicamente espresse dai cittadini – figura l'incertezza circa il fatto stesso che le decisioni assunte a seguito di tali consultazioni informali online siano effettivamente rappresentative di una volontà maggioritaria⁷⁰.

Tutto ciò conducendo a confondere, come è stato efficacemente sottolineato⁷¹ l'idea che sia oramai necessario integrare i processi di governo sfruttando le opportunità digitali (realizzando un maggiore coinvolgimento dei cittadini, ma rimanendo purtuttavia in una logica *top-down*) con una radicale visione *bottom up* della democrazia realizzata attraverso un imponente uso della deliberazione on line nell'*agorà* digitale.

4. *Manipolazione digitale del consenso politico e giustizia costituzionale: la sentenza n. 32 del 2024 della Corte costituzionale rumena*

Il tema della disinformazione e della manipolazione politica on line connessa al rischio di interferenze straniere e di alterazione del processo democratico nell'ambito di un evento elettorale è stato la tematica principale affrontata dalla Corte costituzionale Romana con la sentenza n. 32 adottata il 6 dicembre 2024, decisione con la quale la stessa Corte ha annullato, appena due giorni prima dello svolgimento del secondo turno, l'intero procedimento elettorale per l'elezione del Presidente della Repubblica. Il primo turno si era svolto il 24 novembre e si era concretato in un inatteso primato del candidato indipendente Călin Georgescu (con il 22,94%), nazionalista e conservatore; al secondo posto si era collocata invece Elena Lasconi (con il 19,18%), europeista alla guida dell'Unione Salva Romania (USR). Pochi giorni dopo il voto, Cristian Vasile Terheș – candidato anch'egli alle presidenziali (1,04%) – aveva presentato richiesta di annullamento delle elezioni alla Corte costituzionale, la quale, nondimeno, con decisione n. 31 del 2 dicembre 2024, pur avendo disposto il riconteggio delle schede, aveva rigettato la richiesta e convalidato il primo turno⁷². Tre giorni più tardi, la stessa Corte aveva altresì comunicato di

⁷⁰ Sul tema, ampiamente cfr. G. GOMETZ, *Populismo digitale e democrazia eterodiretta: il pericolo sta nel mezzo*, in *Ragion Pratica*, n.1, 2019, 233 ss.

⁷¹ E. DE BLASIO, *E-democracy*, Milano, Mondadori, 2019.

⁷² Nell'ambito di questo passaggio un problema che si è posto in maniera significativa ha riguardato il rispetto dei termini temporali per il riconteggio delle schede fissato dalla Corte. Ciò, sia per la difficoltà di portare a termine il riconteggio di più di 9

procedere a considerare le richieste di annullamento presentate dai candidati ammessi al secondo turno (dunque, Georgescu e Lasconi). Infine, il 6 dicembre la Corte ha emesso la Sentenza n. 32, annullando il procedimento elettorale e dando mandato al governo di fissare una data per le nuove elezioni⁷³.

La possibilità della Corte costituzionale romena di pronunciarsi in una tale vicenda si fonda sull'art.146 lett. F) della Costituzione del Paese in base al quale la stessa Corte è preposta ad «assicura[re] il rispetto del procedimento per l'elezione del Presidente». La norma va interpretata in combinato disposto con quanto stabilito dalla l. 47 del 1992 sul funzionamento della Corte costituzionale e dalla l. 370 del 2004 sull'elezione del Presidente. La Corte costituzionale ha interpretato tali previsioni normative nella decisione n. 66 del 1° ottobre 2019, affermando l'esistenza di una competenza esplicita sul procedimento elettorale presidenziale – comprensiva della risoluzione delle controversie sulla presentazione delle candidature, dei reclami relativi alla campagna elettorale e del giudizio sulla convalida o sull'annullamento dei risultati elettorali – e di una competenza implicita, che consente alla Corte di intervenire in tutte le fasi del procedimento elettorale quando non esiste altro rimedio legale da poter invocare⁷⁴.

milioni di suffragi in un intervallo di tempo molto breve, sia per la sovrapposizione con l'organizzazione delle elezioni parlamentari previste per il 1° dicembre 2024. Il termine così stretto trovava una sua ragione nella legge sull'elezione del Presidente, in base alla quale la Corte è chiamata a confermare i risultati del primo turno e ad annunciare i candidati qualificati per il ballottaggio entro 24 ore dalla ricezione del rapporto dell'Ufficio Elettorale Centrale. Tuttavia, considerate le circostanze, il 29 novembre, la Corte ha deciso di posticipare il termine per il riconteggio e la propria decisione al 2 dicembre. Per il dibattito che ne è seguito cfr. K. CSONGOR, *On Means and Ends: The Annulment of the Romanian Presidential Elections*, consultabile sul sito: <https://verfassungsblog.de/on-means-and-ends/> (ultima consultazione 13 luglio 2025).

⁷³ Per un commento sulla decisione si rinvia a A. CAPUTO, *L'annullamento delle elezioni presidenziali in Romania. Un panic shot a difesa della democrazia costituzionale?*, in *dirittifondamentali.it*, n. 2, 2025 97 ss. Cfr. anche F. ROSA, *L'annullamento delle elezioni presidenziali in Romania e la difficile difesa della democrazia*, in *federalismi.it*, n.15, 2025, 53 ss; cfr. F. CALECA, *Romania, una democrazia che si difende. Commento a margine della sentenza Călin Georgescu v. Romania della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Diritti Comparati*, 15 aprile 2025; B. IANCU, *Militant Democracy and Rule of Law in Three Paradoxes: The Annulment of the Romanian Presidential Elections*, in *Hague Journal on the Rule of Law*, 7 aprile 2025.

⁷⁴ Cfr. sul punto F. ROSA, *L'annullamento delle elezioni presidenziali in Romania e la difficile difesa della democrazia*, cit. 58, nota 12.

Nella decisione n. 32 la Corte chiarisce espressamente che, ai fini della decisione, si sono rivelate emblematiche le informazioni emerse dalle note informative del Ministero degli interni, del Servizio di intelligence estero, del Servizio di intelligence rumeno e del Servizio Speciale di telecomunicazioni, dalle quali si è reso evidente che lo stesso procedimento risultava essere stato viziato da numerose irregolarità e violazioni della legislazione elettorale, che hanno pregiudicato la libera espressione del voto dei cittadini e le pari opportunità dei candidati. In particolare, la Corte ha sanzionato la gravità dell'attività di disinformazione svoltasi on line e posta in essere da soggetti extra europei (collegati al governo russo) paventando, dunque, il rischio di una manipolazione straniera del processo elettorale.

Non è la prima volta che una Corte costituzionale europea si è spinta all'annullamento di un evento elettorale a tutela della sicurezza democratica del Paese⁷⁵, né la Corte rumena è nuova ad un certo attivismo in questo ambito⁷⁶: essa infatti, come afferma espressamente nella decisione n. 32, ritiene che «Lo Stato ha la responsabilità positiva di prevenire qualsiasi interferenza ingiustificata nel procedimento elettorale in relazione ai principi costituzionali» da cui si deduce che le garanzie costituzionali possano (e debbano) spingersi profondamente nella tutela dei processi elettorali. Nondimeno, la sentenza citata è particolarmente rilevante in quanto è la prima volta che la lesione lamentata in relazione a cui viene assunta la decisione si concreta nella disinformazione digitale i cui effetti deleteri vengono individuati dalla Corte nell'alterazione delle possibilità di informazione da parte dei cittadini elettori ed in una lesione nelle pari opportunità dei candidati.

Nella sentenza la Corte afferma che è compito dello Stato sensibilizzare l' «elettorato all'uso delle tecnologie digitali nelle elezioni, in particolare attraverso la fornitura di informazioni e sostegno adeguati» e,

⁷⁵ Si ricordano, ad esempio, gli annullamenti delle elezioni presidenziali disposti dalle Corti costituzionali austriaca, bulgara e dell'Ucraina, rispettivamente, nel 2016 e del 2024.

⁷⁶ Nell'ottobre del 2024 aveva rigettato la candidatura di Diana Șoșoacă, giacché sosteneva posizioni anti- NATO e anti-UE. Da ultimo con la decisione n. 7 dell'11 marzo 2025 la stessa Corte costituzionale rumena ha confermato la pronuncia 18D del 9 marzo 2025 dell'ufficio elettorale centrale ed ha rigettato la candidatura di Călin Georgescu, ovvero il vincitore del primo turno svoltosi il 24 novembre 2024. Sull'esclusione di Diana Ivanovici Șoșoacă e di Georgescu si rinvia a S. GIANNELLO, *La difesa della democrazia e i suoi limiti*, in *DPCE on line*, n. 2 del 2025, 345 ss.

sostenendo che «la libertà degli elettori di formarsi un'opinione comprende il diritto di essere adeguatamente informati prima di prendere una decisione», afferma che «nel caso di specie, la libera espressione del voto è stata violata dal fatto che gli elettori sono stati disinformati per mezzo di una campagna elettorale in cui uno dei candidati ha beneficiato di una promozione aggressiva, effettuata eludendo la legislazione nazionale in materia elettorale e sfruttando in modo abusivo gli algoritmi delle piattaforme di social media. La manipolazione del voto era tanto più evidente in quanto il materiale elettorale che promuoveva un candidato non recava i segni specifici della comunicazione elettorale ai sensi della legge n. 370/2004. Inoltre, il candidato ha anche beneficiato di un trattamento preferenziale sulle piattaforme dei social media, che ha avuto l'effetto di distorcere la manifestazione di volontà degli elettori».

Con riguardo invece al tema della *par condicio* fra candidati la Corte sostiene che «Le irregolarità nella campagna elettorale hanno avuto un impatto sui concorrenti elettorali, poiché hanno creato una disuguaglianza manifesta tra il candidato che ha manipolato le tecnologie digitali e gli altri candidati che hanno partecipato al procedimento elettorale. Pertanto, l'esposizione significativa di un candidato ha portato alla riduzione direttamente proporzionale dell'esposizione mediatica online degli altri candidati nel procedimento elettorale». In ultimo la Corte ha sanzionato il processo elettorale presidenziale appena svoltosi in relazione al tema della trasparenza dei finanziamenti elettorali sottolineando come tale principio (che riguarda e deve riguardare anche le spese delle campagne svoltesi on line) sia alla base della correttezza delle elezioni.

L'importanza della decisione della Corte costituzionale romena risiede nel fatto che essa si inserisce in un quadro più ampio e sottolinea l'evidenza per cui le minacce alla democrazia non provengono più soltanto da attori istituzionali o nazionali, ma si annidano anche nello spazio digitale, spesso in forme opache e transnazionali. Il fatto che la disinformazione online e la manipolazione algoritmica siano divenute oggetto di scrutinio da parte di una Corte costituzionale non rappresenta soltanto un passaggio innovativo nella giurisprudenza in materia elettorale, ma segnala un'evoluzione profonda della stessa funzione della giustizia costituzionale. Essa è oggi chiamata a presidiare non soltanto le procedure formali della democrazia, ma anche la sostanza delle condizioni che ne garantiscono l'effettivo esercizio: la parità tra candidati, la

trasparenza, e soprattutto la libertà dell'elettore di formarsi un'opinione informata.

Nel riconoscere che la disinformazione altera la libera formazione del consenso e mina le pari opportunità nella competizione politica, la Corte afferma implicitamente che la dimensione digitale non è uno spazio neutro, bensì un ambiente in cui si giocano, e si compromettono, diritti costituzionali fondamentali.

È su questo aspetto che si qualifica il valore paradigmatico della sentenza n. 32 del 2024; essa evidenzia come la protezione della legalità costituzionale non possa più prescindere dalla comprensione e dal controllo dei meccanismi digitali che influenzano la sfera pubblica. La decisione presenta certamente degli elementi di criticità fra i quali, ad esempio, il non citare mai espressamente nel testo della sentenza il nome del candidato avvantaggiato dalla disinformazione digitale (Georgescu), la piattaforma social attraverso la quale tale disinformazione si sarebbe realizzata (Tik Tok), il Paese che avrebbe posto in essere e supportato tali attività di disinformazione (Russia)⁷⁷. Essa, nondimeno, rappresenta uno snodo significativo verso l'estensione della giurisdizione costituzionale in territori finora ritenuti dominati da poteri privati e logiche extragiuridiche, e che invece incidono profondamente sulla qualità della democrazia.

5. *Il regolamento Europeo 2024/900 in materia di targeting e trasparenza della pubblicità politica*

Nell'ambito del contesto descritto, in relazione al quale si rende evidente la crescente necessità di attenzione giuridica ai rischi strutturali associati alla comunicazione politica digitale, si inserisce pienamente il Regolamento (UE) 2024/900 sulla trasparenza e sul *targeting* della pubblicità politica, in vigore dal 10 ottobre 2025⁷⁸. Il nuovo Atto normativo

⁷⁷ Sulle dette criticità si soffermano i commenti di A. CAPUTO, *L'annullamento delle elezioni presidenziali in Romania. Un panic shot a difesa della democrazia costituzionale?*, in *diritti-fondamentali.it*, n. 2, 2025, 97 ss. Cfr. anche F. ROSA, *L'annullamento delle elezioni presidenziali in Romania e la difficile difesa della democrazia*, in *federalismi.it*, n. 15, 2025. Cfr. anche S. Sassi, A. STERPA, *La Corte costituzionale della Romania difende la democrazia liberale dalla disinformazione. Prime note sulla sentenza n. 32 del 6 dicembre 2024*, in *federalismi.it*, n. 4, 2025, 162 ss.

⁷⁸ Regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica. Reperibile

costituisce un tassello fondamentale nella progressiva europeizzazione delle garanzie a tutela dell'integrità del processo democratico nell'ambiente digitale⁷⁹ poiché, con la sua adozione, l'Unione interviene in modo unitario su un settore finora regolato solo frammentariamente da norme nazionali e da strumenti di *soft law* (come, ad esempio, il Codice di buone pratiche sulla disinformazione del 2022)⁸⁰.

Il Regolamento affronta in modo sistematico due profili che, come evidenziato anche dalla giurisprudenza costituzionale e sovranazionale, sono ormai parte integrante delle garanzie necessarie per assicurare l'effettività dei diritti politici nell'ambiente digitale: la trasparenza dei messaggi politici sponsorizzati e l'uso di tecniche di micro-targeting basate sui dati personali. Da un lato, infatti, esso impone diversi stringenti obblighi agli editori di pubblicità politica – incluse le piattaforme online – circa la riconoscibilità della natura politica del contenuto; dall'altro, esso introduce limiti stringenti al targeting personalizzato

Particolarmente rilevante, anche nel dialogo implicito con la giurisprudenza costituzionale europea esaminata, è la previsione volta a prevenire le interferenze di attori extra-UE nei tre mesi precedenti le elezioni o i referendum: una misura che, pur muovendo da esigenze di sicurezza democratica, riflette lo stesso bilanciamento tra libertà di espressione, diritto all'informazione e tutela dell'integrità elettorale emerso nei casi nazionali. In questo senso, il Regolamento 2024/900 contribuisce a consolidare una concezione sostanziale del diritto ai diritti politici nello spazio digitale, assumendo come parametro non soltanto l'assenza di restrizioni formali, ma anche la trasparenza, la verificabilità e la non-manipolabilità del contesto informativo entro cui si forma la volontà popolare.

Con l'adozione del Regolamento europeo, dunque, Il legislatore

all'url: Regolamento – UE – 2024/900 – EN – EUR-Lex . Per una prima illustrazione critica del detto Regolamento si rinvia a E. PALOMBA, *Le neurotecnologie nella comunicazione politica: luci e ombre del Regolamento (UE) 2024/900*, in reperibile all'url: www.lecostituzionaliste.it, dicembre 2024.

⁷⁹ Sulla proliferazione delle fonti dell'UE nel settore della comunicazione (commerciale e politica) digitale e sulle connesse problematiche di coordinamento fra le relative normative cfr. E.A. ROSSI, *Problemi di coordinamento normativo nel contrasto alla disinformazione politica e commerciale*, in *federalismi.it*, n. 15, 2025, 76 ss.

⁸⁰ Su cui. Cfr. F. ZORZI GIUSTINIANI, *L'Unione Europea e la regolamentazione del digitale: il Digital Service Package e il codice di buone pratiche sulla disinformazione*, in *Nomos – L'attualità nel Diritto*, n. 2, 2022, 1 ss.

sovranazionale, facendo leva sugli artt. 16 e 114 TFUE, ha introdotto un insieme armonizzato di obblighi volti a prevenire interferenze nei processi democratici dell'Unione, a garantire certezza giuridica agli operatori del settore e a rafforzare la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, soprattutto con riferimento alla protezione dei dati personali e alla libertà di informazione.

L'articolato muove innanzitutto da una definizione ampia di *political advertising* (art. 3, par. 2), nella quale rientra ogni messaggio (indipendentemente dal mezzo utilizzato) idoneo a influenzare un processo democratico, fornito normalmente dietro remunerazione. Contestualmente, il regolamento delimita con precisione le ipotesi escluse dall'ambito di applicazione, tra cui «i messaggi provenienti da fonti ufficiali degli Stati membri o dell'Unione strettamente riguardanti l'organizzazione e le modalità di partecipazione a elezioni o referendum, compreso l'annuncio delle candidature o dei quesiti referendari, oppure la promozione della partecipazione a elezioni o referendum; la comunicazione pubblica finalizzata a fornire informazioni ufficiali al pubblico da parte, a favore o per conto di un'autorità pubblica di uno Stato membro o dell'Unione, incluso da parte, a favore o per conto di membri del governo di uno Stato membro, a condizione che non possa e che non sia intesa a influenzare l'esito di un'elezione o di un referendum, un comportamento di voto o un processo legislativo o regolamentare; e la presentazione di candidati in determinati spazi pubblici o nei mezzi di comunicazione, esplicitamente prevista dalla legge, effettuata a titolo gratuito e in condizioni parità di trattamento dei candidati»⁸¹. Ciò nel dichiarato intento di evitare interferenze indebite nella libera formazione dell'opinione pubblica.

Un elemento di innovatività della disciplina, come già osservato, si rinviene in particolare negli obblighi di trasparenza e nei limiti posti all'uso di tecniche di *targeting* e di *delivery* dei messaggi politici. Il capo II, difatti, impone agli editori di pubblicità politica un insieme di adempimenti stringenti, tra cui l'obbligo di accompagnare ogni messaggio con un avviso di trasparenza (contenente l'identità dello sponsor, l'indicazione del processo democratico di riferimento, la dichiarazione dell'eventuale utilizzo di tecniche di *targeting* e un link a un archivio informativo)⁸². I prestatori devono inoltre conservare per sette anni un registro dettagliato

⁸¹ Art. 3, sez. 2 b) i), ii), iii) Reg. 2024/900.

⁸² Art. 12 Reg. 2024/900.

delle attività pubblicitarie (art. 11), agevolare la segnalazione di messaggi non conformi (art. 15) e comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle informazioni necessarie al rispetto degli obblighi regolamentari.

Particolarmente incisiva è inoltre la disciplina prevista nel capo III del Regolamento ove artt. 18 e 19, regolano l'uso delle tecniche di targeting basate su dati personali. L'atto normativo europeo stabilisce che tali tecniche siano ammesse solo se il titolare del trattamento garantisce il rispetto del GDPR e di obblighi ulteriori specifici, tra cui: il consenso esplicito e separato dell'interessato per l'utilizzo dei dati a fini di pubblicità politica; il divieto di targeting che comporti "profilazione" non conforme; il divieto assoluto di indirizzare messaggi verso soggetti che il titolare sappia, con ragionevole certezza, avere meno dell'età minima per il voto (art. 18, par. 2); e l'obbligo di documentare tutte le scelte algoritmiche rilevanti ai fini della trasparenza e della rendicontazione (art. 19). L'atto tiene altresì conto delle specificità delle piccole e medie imprese, prevedendo forme attenuate di compliance senza compromissione degli obiettivi di tutela (art. 11, par. 5).

Infine, un significativo profilo di innovatività del Regolamento 900 riguarda il tentativo dell'Unione di contrastare interferenze provenienti da attori di Paesi terzi. L'art. 5, par. 2, impone che nei tre mesi precedenti qualsiasi elezione o referendum che si svolga nell'Unione, i prestatori di servizi di pubblicità politica possano fornire i loro servizi esclusivamente a soggetti cittadini dell'UE, residenti aventi diritto di voto o persone giuridiche stabilite nell'Unione non controllate da entità di Paesi terzi.

Nel complesso, il Regolamento (UE) 2024/900 si colloca come un tassello fondamentale nella costruzione di un ambiente digitale democraticamente sostenibile, rafforzando le garanzie procedurali e sostanziali connesse alla partecipazione politica online. La disciplina sulla trasparenza della pubblicità politica costituisce infatti un elemento essenziale per assicurare che la competizione elettorale non venga alterata da pratiche opache, automatizzate o manipolative, e che il diritto dei cittadini a ricevere informazione politica autentica, verificabile e pluralistica non sia compromesso da asimmetrie informative o da utilizzi distorti dei dati personali.

6. *Tecnologia e diritti politici: la sfida delle garanzie costituzionali nell'ecosistema digitale*

Le trasformazioni prodotte dall'evoluzione tecnologica digitale hanno inciso profondamente sulle modalità di costruzione, espressione e garanzia del consenso politico, tanto individuale quanto collettivo. In questo mutato scenario, si rende evidente come sia necessario un ripensamento complessivo dell'apparato di guarentigie che presidiano i diritti politici, senza con ciò snaturare i principi che, nel tempo, hanno fondato la tutela dell'informazione politica e del processo democratico.

Non si tratta dunque di abbandonare l'eredità del costituzionalismo liberaldemocratico, quanto piuttosto di adattarne i presupposti alle peculiari caratteristiche dell'ecosistema digitale. Si conferma pertanto, anche in questo, ambito l'esito del dibattito iniziale in tema di diritto digitale quando Lawrence Lessing, riconoscendo alla dimensione digitale delle specificità irriducibili, riteneva che le caratteristiche del web imponevano una seria valutazione circa la possibilità delle categorie giuridiche tradizionali di permeare i confini – e quindi di soddisfare pienamente le esigenze di regolazione e tutela che anche da tale (non)luogo promanano – mentre sul fronte opposto, Frank Easterbrook (allora giudice della Corte di Appello degli Stati Uniti per il Settimo Circuito) in una conferenza sul tema *Law of Cyberspace* organizzata dall'Università di Chicago nel 1996, contestava l'idea che il diritto digitale possedesse una sua intrinseca autonomia sostenendo che i suoi fenomeni dovessero essere studiati ed analizzati attraverso il prisma delle regole generali⁸³.

⁸³ Il giudice Easterbrook paragonando il diritto digitale ad una sorta di “legge sul cavallo” ne sostenne l'irrelevanza affermando «the best way to learn the law applicable to specialized endeavours is to study general rules. Lots of cases deal with sales of horses; others deal with people kicked by horses; still more deal with the licensing and racing of horses, or with the care veterinarians give to horses, or with prizes at horse shows. Any effort to collect these strands into a course on “The Law of the Horse” is doomed to be shallow and to miss unifying principles. Teaching 100 percent of the cases on people kicked by horses will not convey the law of torts very well. Far better for most students--better, even, for those who plan to go into the horse trade--to take courses in property, torts, commercial transactions, and the like, adding to the diet of horse cases a smattering of transactions in cucumbers, cats, coal, and cribs. Only by putting the law of the horse in the context of broader rules about commercial endeavours could one really understand the law about horses», F.H. EASTERBROOK, *Cyberspace and the Law of the Horse*, in *University of Chicago Legal*

La natura reticolare e algoritmica dell'ecosistema digitale, la centralità degli attori privati nell'organizzazione dello spazio pubblico e l'opacità dei meccanismi di formazione dell'opinione individuale e collettiva esigono un aggiornamento delle categorie tradizionali della giustizia costituzionale e della regolazione democratica.

In questa prospettiva, la partnership pubblico-privato, fra i tanti elementi, va considerata un elemento strutturale, non eludibile⁸⁴: la difesa della libertà di espressione e dell'integrità del processo democratico richiede un impegno congiunto tra istituzioni pubbliche e piattaforme digitali, orientato alla trasparenza degli algoritmi, alla responsabilità editoriale dei gestori, e alla promozione di standard condivisi in materia di informazione politica.

Alcune esperienze emblematiche offrono, a tal proposito, indicazioni utili: l'approccio europeo, a partire dall'adozione del *Digital Services Act*, ha inaugurato un modello di regolazione orizzontale, che impone obblighi di diligenza alle grandi piattaforme⁸⁵. A conferma di questa impostazione, il nuovo Regolamento (UE) 2024/900 sulla trasparenza e sul *targeting* della pubblicità politica rappresenta un passaggio ancora più deciso nella costruzione di un ambiente digitale compatibile con le esigenze del costituzionalismo democratico. La scelta dell'Unione di introdurre obblighi armonizzati di trasparenza, limiti stringenti al micro-targeting basato sui dati personali e misure di prevenzione delle interferenze elettorali da parte di attori extra-UE mostra come la protezione dei diritti politici, in tale ecosistema normativo, non possa più essere affidata alla sola dimensione giurisprudenziale o alla responsabilità delle piattaforme, ma richieda una regolazione positiva, proattiva e tecnologicamente consapevole. In questo senso, il Regolamento 900 costituisce non soltanto una disciplina settoriale, ma il segnale di una più ampia transizione verso un diritto pubblico europeo capace di presidiare anche la dimensione digitale del processo democratico, rendendo effettivi i valori del pluralismo, della trasparenza e della partecipazione informata che fondano la cittadinanza costituzionale.

Diversamente, l'approccio statunitense, storicamente più orientato

Forum, vol. 1996, 1996, 207-208. Sul detto dibattito si rinvia a M. Bassini, *Internet e libertà di espressione*, cit., spec. 31 e ss.

⁸⁴ Al tema è dedicato il volume a cura di C.M. CASCIONE, G.G. CODIGLIONE, P. PARDOLESI, *Public and Private in Contemporary Societies*, Roma Tre-press 2024.

⁸⁵ Cfr. L. FABIANO, *Le potenzialità manipolative della democrazia digitale fra interessi pubblici e poteri privati*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, n.4-5, 2023, pp. 597 ss.

alla deregolazione in nome del Primo Emendamento, mostra recenti segnali di evoluzione in termini di liberal protezionismo⁸⁶ e di garanzie assicurate ai server digitali senza la previsione di una correlativa adeguata riforma in termini di responsabilità degli stessi⁸⁷. Le esperienze canadese e australiana evidenziano, dal canto loro, come sia possibile coinvolgere attivamente le piattaforme digitali nella tutela del pluralismo informativo, attraverso modelli di regolazione ibrida che combinano intervento pubblico e forme di autoregolazione co-governate⁸⁸.

Si evidenziano, d'altra parte, tendenze innovative in relazione alla quale occorre che le corti costituzionali, nel loro ruolo di custodi dell'equilibrio democratico, si attrezzino per affrontare con maggiore consapevolezza la dimensione digitale dei diritti politici. La sentenza n. 32/2024 della Corte costituzionale romena è emblematica: per la prima volta, la giurisdizione costituzionale è intervenuta in modo concreto su fenomeni di disinformazione digitale, affermando che la protezione della legalità costituzionale non può più prescindere dal controllo dei meccanismi tecnologici che influenzano la sfera pubblica.

Il digitale non rappresenta dunque solo una sfida alla democrazia, ma anche un banco di prova per la sua capacità di rigenerarsi. L'obiettivo non è la restaurazione di un modello passato, ma la costruzione di una democrazia digitale costituzionalmente orientata, in cui il pluralismo, la trasparenza e la responsabilità collettiva si realizzino e siano garantiti tanto *off line* quanto nel metaverso.

ù

⁸⁶ Cfr. L. FABIANO, *Il liberal-protezionismo digitale statunitense fra difesa della leadership nel mercato tecnologico e sicurezza nazionale*, in *DPCE online*, n. 3, 2023, pp.2335 ss.

⁸⁷ Rilevante a tale proposito risulta la sentenza *Moody, Attorney General of Florida, et al. v. Netchoice, LLC, DBA Netchoice, et al.* nella quale la Corte suprema federale statunitense, il primo luglio 2024, ha qualificato l'attività di *content moderation* delle piattaforme digitali quale forma di *free speech*. Sulla decisione cfr. L. FABIANO, *Content moderation e free speech clause: il controverso rapporto fra libertà e responsabilità delle piattaforme digitali nella più recente giurisprudenza della Corte suprema federale USA*, in *federalismi.it*, n. 27 2024.

⁸⁸ Sul caso australiano cfr. K. LEE, S. MOLITORISZ, *The Australian News Media Bargaining Code: lessons for the UK, EU and beyond*, in *Journal of Media Law*, vol. 13, n. 1, 2021, 1 ss. Sul caso canadese cfr. G. CAMERON, *Rethinking Digital Politics in Canada: Challenges for Law and Policy*, in *Canadian Journal of Political Science*, vol 56, n. 1, 2023, 251-254.

Abstract

Il contributo analizza l'impatto delle tecnologie informatico-digitali sui processi di formazione del consenso politico e sulla trasformazione della democrazia rappresentativa contemporanea. Muovendo dalla crisi dei partiti tradizionali, dalla frammentazione identitaria e dai fenomeni di disintermediazione politica, il lavoro approfondisce il ruolo delle ICT nella ridefinizione della partecipazione democratica, evidenziandone al contempo le potenzialità inclusive e i rischi manipolativi. In particolare, vengono esaminati i meccanismi di profilazione algoritmica, microtargeting e selezione dei contenuti che incidono sulla costruzione dell'opinione pubblica, favorendo fenomeni di polarizzazione, filter bubbles e vulnerabilità cognitiva.

Il saggio si sofferma inoltre sull'evoluzione dell'intermediazione partitica nell'ecosistema digitale, sui modelli di partecipazione online sperimentati dai partiti digitali e sulle criticità costituzionali connesse alla trasparenza e alla genuinità dei processi democratici. Specifica attenzione è dedicata alla sentenza n. 32 del 2024 della Corte costituzionale rumena, assunta quale caso emblematico di tutela giurisdizionale contro la manipolazione digitale del consenso politico e le interferenze straniere nei processi elettorali. Infine, il contributo analizza il Regolamento (UE) 2024/900 in materia di targeting e trasparenza della pubblicità politica, interrogandosi sulla necessità di ripensare le garanzie costituzionali dei diritti politici alla luce delle trasformazioni prodotte dall'ecosistema digitale contemporaneo.

Political Rights in the Digital Society

This essay examines the impact of digital information and communication technologies on the formation of political consensus and on the transformation of contemporary representative democracy. Starting from the crisis of traditional political parties, the fragmentation of collective identities, and the growing phenomenon of political disintermediation, the paper investigates the role of ICTs in reshaping democratic participation, highlighting both their inclusive potential and their manipulative

risks. Particular attention is devoted to algorithmic profiling, microtargeting, and content-selection mechanisms that increasingly influence public opinion, fostering polarization, filter bubbles, and cognitive vulnerability. The article also explores the evolution of political intermediation within the digital ecosystem, the participatory models experimented with by digital parties, and the constitutional challenges related to transparency and the integrity of democratic processes. Specific focus is placed on Decision No. 32 of 2024 of the Romanian Constitutional Court, considered as a paradigmatic example of judicial protection against digital manipulation of political consensus and foreign interference in electoral processes. Finally, the paper analyses Regulation (EU) 2024/900 on the targeting and transparency of political advertising, reflecting on the need to reconsider the constitutional safeguards of political rights in light of the transformations produced by the contemporary digital environment.